



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 22940/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VIII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Regolarizzazione impianti serricoli" - Reg. Gen. n. 94 -

Ad iniziativa del Consigliere Marciano.
Depositata il 6 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

20 OTT 2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Regolarizzazione impianti serricoli”

Ad iniziativa del Consigliere Marciano

(Registro Generale numero 94)



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Le Leggi Regionali n. 8/95 e 7/96 disciplinano le "Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole". Nello specifico la legge 8, oltre che disciplinare le norme di realizzazione degli impianti serricoli, ha consentito, all'art. 15, la regolarizzazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, cioè alla data del 25.03.1995, con richieste da presentarsi entro sessanta giorni dallo stesso termine e la legge 7, tra l'altro, sempre per gli stessi impianti esistenti alla data del 25.03.1995, ha riaperto i termini per la presentazione delle richieste di regolarizzazione entro 120 a partire dal 21.03.1996. In seguito, con la legge regionale n.9 del 16 giugno 1998 "Disposizioni di finanza regionale", l'art. 21, ha disposto la riapertura dei termini per la regolarizzazione degli impianti serricoli, prevista dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo n. 7, fino al 31 dicembre 1998 e infine la legge regionale 28 novembre 2001 n. 19 " Procedure per il rilascio dei permessi a costruire... (omissis)... Modifiche alle leggi regionali... omissis.. e 24 marzo 1995 n. 8" all'art. 8 comma 3 punto g ha abrogato l'art. 15 della legge regionale 24 marzo 1995 n. 8.

Dal quadro normativo sopra descritto si desume che attualmente sono decorsi i termini per la regolarizzazione di impianti serricoli, nonostante il dato che sul territorio regionale risultano ancora numerose aziende che non hanno regolarizzato gli impianti serricoli per la coltivazione di prodotti ortofloricoli. Tenuto conto che il settore ortoflorovivaistico regionale per buona parte si svolge sotto apprestamenti protetti (serre ed ombrai); in particolare, il settore del florovivasimo è quello maggiormente interessato raggiungendo quote di coltivazioni in serra pari a circa l'85% a livello regionale è di quasi il 95% nell'area vesuviana. L'incidenza occupazionale in regione è di circa 30.000 addetti, 3.000 sono le aziende impegnate nel settore e circa 2.000 gli ettari coltivati, con una incidenza sul valore della produzione agricola regionale pari a circa il 12%. Considerato che per lo svolgimento delle proprie attività di coltivazione e per poter accedere alle misure di aiuto pubblico previste dalla programmazione 2007 - 2013 (PSR Campania 2007 - 2013, approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2007)5712 del 20.11.2007) è necessario, da parte delle aziende, possedere i titoli abilitativi richiesti, tra cui la concessione/autorizzazione/permesso a costruire e/o la regolarizzazione degli impianti serricoli esistenti. La proposta di legge in oggetto permetterebbe di porre nelle stesse condizioni di accesso agli aiuti previsti dall'intervento pubblico 2007-2013 tutte le aziende del territorio regionale, ivi compreso quelle che attualmente, non essendo in possesso della regolarizzazione degli impianti serricoli, rischierebbero di non beneficiare del processo di ammodernamento del settore nel suo complesso, pena il rischio di uscita dal settore stesso con gravi ripercussioni sull'occupazione, soprattutto giovanile, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla difesa del territorio dalla cementificazione, sul mantenimento di tradizioni e di vocazionalità regionali, sull'alterazione degli equilibri sociali, già di per sé precari. Infine, la presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Regolarizzazione impianti serricoli

1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalle leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8 e 21 marzo 1996, n. 7, mediante istanza al Sindaco, da presentarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della presente legge.

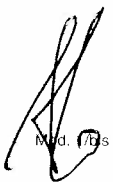
2. Per allocare servizi, impianti e attrezzature, sono realizzabili, entro il limite del 15% della superficie dell'impianto serricolo, avanserre con materiali di copertura trasparenti od opachi e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola, ne consentano il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania



Mod. 1/05

